

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1444 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2023****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 14 novembre 2022 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC») e della Turchia («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 settembre 2022 da Laminados Losal S.A.U. («il denunciante») per conto dell'industria dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti.
- (4) Il denunciante non ha chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non erano soddisfatti. Oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, in seguito non è stato rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.
- (5) Per i motivi esposti alla sezione 4.3.1, la Commissione ha deciso di cumulare le importazioni dai paesi interessati ai fini dell'analisi descritta ai considerando precedenti. Da un'analisi dei dati estratti dalla banca dati Surveillance e dei dati forniti dai produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato è emerso che il volume cumulativo delle importazioni dai paesi interessati durante i primi quattro mesi interi (da dicembre 2022 a marzo 2023) dopo l'apertura dell'inchiesta è diminuito del 2 % rispetto agli stessi mesi nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni medie mensili dai paesi interessati durante i primi quattro mesi dopo l'apertura dell'inchiesta sono diminuite del 15 % rispetto alle importazioni medie mensili durante il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo di comunicazione preventiva la Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU C 431 del 14.11.2022, pag. 11).

